REGIONE DEL VENETO

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

SPERIMENTAZIONE AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. TERZA SPERIMENTAZIONE

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE NELLE SEZIONI COMPARTI VARI ED EDILIZIA

PER QUALIFICATI CON QUALIFICA COERENTE

DIRETTIVA

SISTEMA DUALE IMPARARE LAVORANDO IN ITALIA SI PUÒ

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 4
1. Riferimenti legislativi e normativi 4
2. Obiettivi generali 5
3. Tipologie progettuali 6
3.a. Caratteristiche degli interventi 6
3.b. Decurtazioni per mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista nel progetto 8
3.c. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione 8
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula 8
5. Requisiti delle sedi 9
6. Destinatari 10
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione 10
7. Definizione delle figure professionali 10
8. Metodologia 10
9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 11
10. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento 12
11. Forme di partenariato 12
12. Delega 13
13. Risorse disponibili e vincoli finanziari 13
13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi 15
13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza 16
13.c. Riduzioni del contributo pubblico legate al mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista nel progetto 16
14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 16
15. Procedure e criteri di valutazione 18
15.a. Criteri di ammissibilità 18
15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto: 18
15.c. Griglia per la scheda di valutazione 19
16. Tempi ed esiti delle istruttorie 24
17. Comunicazioni 25
18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi 25
19. Indicazione del foro competente 25
20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 25
21. Tutela della privacy 25

II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI 26

Premessa 26

1. Disposizioni generali: Adempimenti dei beneficiari 26

2. Gestione delle attività: Pubblicizzazione delle iniziative 26

3. Gestione delle attività: Inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento 27

4. Gestione delle attività: Gestione delle attività formative 27

5. Gestione delle attività: variazione attività 28

6. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi 28

7. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni 29

8. Presentazione del rendiconto 29

APPENDICE 1 - Interventi di quarto anno in sperimentazione del sistema formativo duale: articolazione didattica 30

APPENDICE 2 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011) 31

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto";
- Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e in particolare l'articolo 68;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 27 luglio 2011, repertorio n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di IeFP ;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247";
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- D.I. del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di

954b50a4

istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183 e, in particolare, l'articolo 32, comma 3;
- Decreto 12 ottobre 2015 Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale";
- Protocollo di Intesa sull'attuazione del progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale" siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione del Veneto il 13/1/2016;
- DGR n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e Decreto Dirigenziale n. 123 del 18/2/2014 con cui in linea con l'impianto definito dalla DGR 2646/2012 sono stati approvate le disposizioni e la modulistica per lo svolgimento degli esami per il diploma professionale a conclusione dei percorsi di quarto anno di IeFP;
- DGR n. 698 del 24.5.2011"Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l'applicazione unità di costo standard (regolamento Ce n. 1083/2006)", e successive modifiche e integrazioni;
- DGR n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- DGR n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
- DGR n. 2120 del 30.12.2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..";
- DGR n. 1050 del 29/06/2016: "Ratifica degli Accordi tra Regione del Veneto, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Parti sociali per la disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato ai sensi degli artt. 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e del Decreto interministeriale 12/10/2015";
- DGR n. 1137 del 19/7/2017 Sperimentazione del sistema di formazione duale. Attribuzione al Tavolo Tecnico costituito presso la Direzione Formazione e Istruzione del ruolo di organismo concertativo per la valutazione e la condivisione di strumenti da utilizzare nella sperimentazione del sistema duale. Approvazione del documento prodotto dal Tavolo Tecnico nel corso del primo semestre 2017. D.Lsg n. 81 del 15/6/2015. Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015. Decreto interministeriale 12/10/2015.

2. Obiettivi generali

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva si riferisce alla progettazione di percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia da realizzare nell'ambito della sperimentazione del sistema di formazione duale.

La sperimentazione in oggetto ha l'intento di favorire lo sviluppo verticale del sistema di istruzione e formazione professionale, rafforzando il collegamento tra istruzione e formazione professionale e mondo del lavoro, e di

954b50a4

favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l'occupabilità dei giovani attraverso gli strumenti dell'apprendistato per il diploma professionale e dell'alternanza scuola lavoro.

L'obiettivo prioritario della terza sperimentazione del sistema di formazione duale è l'attivazione di contratti di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'art. 41 II comma, lettera a) del D. Lgs. 81/2015 per almeno il 30% degli studenti iscritti ai quarti anni di IeFP approvati e finanziati.

Il mancato inserimento della percentuale richiesta di apprendisti (o della percentuale maggiore prevista nel progetto), comporta la rideterminazione del contributo assegnato all'intervento nella misura definita al successivo punto 13.c.

In ogni caso deve essere assicurato a tutti gli studenti un periodo di esperienza pratica in azienda almeno nella forma dell'alternanza scuola lavoro.

3. Tipologie progettuali

In adesione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono essere presentati progetti per la realizzazione di un percorso di quarto anno (tipo FI/Q4) di 990 ore in formazione duale, in continuità con le qualifiche rilasciate a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale nel settore comparti vari e edilizia, completati nell'anno formativo 2017/2018.

Con il presente bando non verranno attivate le figure di "Tecnico dei trattamenti estetici" e di "Tecnico dell'acconciatura", prosecuzione dei percorsi triennali dell'"Operatore del benessere: estetica" e "Operatore del benessere: acconciatura": si tratta infatti di qualifiche che si differenziano da tutte le altre figure del Repertorio nazionale di istruzione e formazione professionale perché parte integrante di percorsi abilitanti finalizzati all'esercizio autonomo di professioni regolate da leggi speciali (Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Legge di disciplina dell'attività di estetista", Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"). Percorsi che prevedono, successivamente al conseguimento della qualifica di operatore, la frequenza di una annualità abilitante con competenze tecnico-professionali solo parzialmente sovrapponibili a quelle previste dagli standard del Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale in esito ai percorsi di "Tecnico dei trattamenti estetici" e di "Tecnico dell'acconciatura".

Inoltre, in ragione del numero contenuto di percorsi triennali realizzati nel settore edilizia in rapporto al numero di interventi avviati nel settore "comparti vari" e in considerazione del fatto che il numero di qualificati a conclusione dei percorsi triennali determina il bacino di utenza potenzialmente interessato a frequentare i percorsi di quarto anno, nel piano complessivo dei progetti finanziati in attuazione del presente provvedimento saranno approvati non più di due percorsi di quarto anno per "Tecnico edile".

L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle corrispondenti figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall'operatore di IeFP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.[1]

3.a. Caratteristiche degli interventi

I percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento del diploma professionale che sperimentano il sistema formativo duale:

[1] Fonte: "Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale" siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.

954b50a4

- sono realizzati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs 226/2005;
- sono finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di quarto livello EQF in una delle figure previste dall'allegato 3 del Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP;
- integrano il percorso di formazione svolto presso il CFP presso cui lo studente è iscritto con periodi di applicazione pratica realizzati attraverso gli strumenti:
    - dell'apprendistato per il diploma professionale, per almeno il 30% degli iscritti al percorso di quarto anno (quantificato per arrotondamento in numero di 4);
    - dell'alternanza scuola lavoro per tutti gli studenti per cui non sia possibile attivare contratti di apprendistato per il diploma professionale.

I progetti devono prevedere, **a pena di inammissibilità,** un numero di partenariati aziendali sufficienti a garantire l'accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 15 studenti.

Ai progetti contenenti l'impegno formale del soggetto proponente ad attivare il contratto di apprendistato per il diploma per una percentuale superiore di iscritti, sarà assegnato il punteggio di merito definito al successivo punto 15.c.

I periodi di applicazione pratica che caratterizzano i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale realizzati in sperimentazione del sistema duale non possono essere inferiori al 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore (495 ore) effettuato in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto al CFP sia stato assunto in contratto di apprendistato per il diploma professionale ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D. Lgs. 81/2015, oppure a 500 ore annue di alternanza scuola lavoro.

Il diploma viene conseguito a conclusione del percorso di quarto anno alla scadenza del contratto di apprendistato per il diploma professionale, previo superamento delle prove finali dinnanzi ad una apposita Commissione esaminatrice, la cui composizione è definita dalla Giunta regionale, e presieduta da un membro esterno, designato dalla Giunta regionale, con funzione di Presidente (LR 8/2017, art 14).

APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Le disposizioni del D. Lgs. 81/2015 e del DM 12/10/2015 individuano tre elementi essenziali che caratterizzano il contratto di apprendistato di primo livello:

- la formazione esterna all'azienda, svolta presso la Scuola di formazione professionale,
- la formazione interna all'azienda, regolata dal Piano formativo individuale,
- le attività lavorative svolte in azienda, in esecuzione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Le ore relative alle attività lavorative svolte in azienda dovranno essere determinate in numero tale da garantire una coerenza con la durata del percorso formativo, compatibili con l'articolazione dell'orario ordinamentale e in rapporto alla durata del contratto di apprendistato. Per tali attività dovrà essere previsto un numero di ore non inferiore a 100 ore complessive per ogni contratto di apprendistato.

Il contratto di apprendistato per il diploma pertanto presuppone:

- la stipula di un protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro che assumerà lo studente;
- la sottoscrizione di un piano formativo individuale tra Organismi di formazione presso cui lo studente è iscritto, il datore di lavoro e lo studente stesso o il titolare di responsabilità genitoriale.

Il protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro e il piano formativo individuale sono redatti nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi

dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

Con il contratto di apprendistato per il diploma lo studente assume il doppio status di studente e di lavoratore.

ALTERNANZA

L'attivazione dell'alternanza presuppone la presenza di un accordo tra CFP e l'azienda presso cui lo studente frequenterà i periodi di applicazione pratica.

L'accordo deve definire gli obiettivi e le azioni, le modalità organizzative e le modalità di verifica e controllo dell'apprendimento, di valutazione e certificazione delle competenze acquisite.

Il percorso duale in alternanza scuola lavoro deve essere progettato con riferimento sia alle attività in aula sia ai periodi di permanenza in azienda con la condivisione e la validazione dei diversi soggetti - CFP e datore di lavoro - che collaborano alla formazione dello studente.

L'alternanza presuppone inoltre la condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione e delle procedure per la gestione di eventuali criticità e disfunzioni.

3.b. Decurtazioni per mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista nel progetto

Per gli interventi formativi che non raggiungano la percentuale di apprendisti richiesta dalla presente Direttiva o superiore, prevista nel progetto, si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico relativo all'intervento interessato nella misura definita al successivo punto 13.c.

3.c. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione

Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP, in linea con l'orientamento espresso dalla Giunta regionale con DGR 2891 del 28/12/2012, i progetti dovranno prevedere l'erogazione di interventi individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione.

Questi interventi individuali, quantificati complessivamente nell'ambito di ciascun progetto in misura non superiore a 25 ore per intervento, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso sia giovani non iscritti, ma in possesso di qualifica idonea che contattino il CFP in vista di un possibile inserimento in un percorso, e saranno finanziati con l'Unità di Costo Standard riportata al successivo punto 13.

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività ordinarie, distaccando l'utente dal gruppo classe per effettuare l'intervento individuale.

Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.
Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E'quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accreditamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo al soggetto beneficiario.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2017/2018.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentante ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

6. Destinatari

Gli interventi formativi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP sono rivolti esclusivamente a giovani in possesso di una corrispondente qualifica professionale di terzo livello EQF, secondo la tabella di raccordo riportata nell'Appendice 2, conseguita frequentando un percorso triennale di istruzione e formazione professionale o a seguito di un contratto di apprendistato in diritto-dovere.

In base all'art. 43 comma 2 D. Lgs. 81/2015 possono essere assunti con contratto di apprendistato per il diploma professionale i giovani in possesso di qualifica professionale coerente, fino al compimento del 25esimo anno di età.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi.

E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato un monte ore di presenza superiore a 40.

Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di formati inferiore sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 13.b.

Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore di formazione esterna all'azienda (presso il CFP/SFP) e il 75% del monte ore di formazione interna all'azienda.

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica dei percorsi formativi deve essere finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali definite nell'Accordo siglato il 27 luglio 2011 in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto interministeriale dell'11.11.2011.

Più in dettaglio, la progettazione didattica dei percorsi dovrà essere riferita:

- per le competenze di base, all'allegato 4 dell'Accordo del 27.7.2011;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche della figura, al Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 all'Accordo del 27.7.2011.

8. Metodologia

I percorsi formativi realizzati con il sistema formativo duale si caratterizzano per una visione integrata del processo educativo, in cui momento formativo e momento applicativo si fondono e in cui i risultati di apprendimento, attesi in esito al percorso, sono il frutto della combinazione tra lo studio teorico d'aula e forme di apprendimento pratico svolte in un contesto professionale.

La modalità formativa duale presuppone una stretta correlazione tra offerta formativa e contesto sociale ed economico del territorio e un collegamento organico delle istituzioni formative con il mondo del lavoro, indispensabile per garantire la partecipazione attiva delle imprese ai processi formativi.

Le metodologie didattiche devono favorire pertanto modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza in azienda.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante l'anno) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener

conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari, più contesti formativi e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione periodica, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

Agli studenti che interrompono il percorso di quarto anno prima del conseguimento del diploma professionale e che lo richiedano è rilasciato l'"Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

Il diploma conseguito a conclusione di un percorso di quarto anno di IeFP può essere registrato sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per la sezione 1 - comparti vari dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono presentare progetti:

- gli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- gli Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Per la sezione 3 - comparto edilizia dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, possono presentare progetti formativi gli Organismi di Formazione appartenenti al sistema delle scuole edili del Veneto e iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo.

Possono presentare progetti anche scuole edili non iscritte nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i., analogamente a quanto previsto per la sezione 1.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Più precisamente ai sensi del Decreto Interministeriale del 29.11.2007 i beneficiari che realizzano interventi formativi in assolvimento dell'obbligo di istruzione devono rispondere ai seguenti criteri generali:

a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del predetto D.I.;
c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1 del predetto D.I.;
d) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;

f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
g) disporre di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

L'esperienza del proponente nella realizzazione di percorsi di IeFP finalizzati alla formazione della figura proposta per il percorso duale, o alla formazione di figure di percorsi triennali di cui il percorso di IV anno proposto costituisce prosecuzione ha valore sostanziale per il progetto, in quanto la padronanza dei processi formativi e la conoscenza del tessuto imprenditoriale agevola l'elaborazione delle nuove metodologie richieste dalla sperimentazione del sistema duale.

Per le stesse ragioni ai soggetti proponenti che abbiano partecipato alla prima e/o seconda sperimentazione con almeno un percorso formativo approvato e avviato sarà assegnato un punteggio prioritario individuato al successivo punto 15.c.

10. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento – per gravi irregolarità - non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

11. Forme di partenariato

I percorsi attuati con il sistema formativo duale presuppongono una strettissima correlazione tra l'istituzione formativa e le aziende che accolgono gli studenti per la parte di applicazione pratica in contratto di apprendistato o in alternanza scuola lavoro e devono essere finalizzati ad assicurare a tutti gli iscritti al corso, un inserimento in azienda.

Tale circostanza è documentabile allegando al progetto partenariati aziendali - preferibilmente esclusivi - espressamente riferiti all'accoglienza degli studenti in azienda durante il percorso, e sarà oggetto di valutazione di merito.

L'eventuale sostituzione di partner aziendale, successivamente all'approvazione del progetto, è ammessa solo se le imprese proposte presentano caratteristiche analoghe, in termini di filiera e/o comparto merceologico e dimensioni.

I partner aziendali compartecipano alla progettazione dei percorsi, in riferimento:

- alla individuazione di conoscenze e abilità destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio;
- alla coprogettazione con l'organismo di formazione del piano formativo individuale elaborato per ciascun studente;

e collaborano con i CFP nella valutazione dei risultati di apprendimento conseguiti da ciascun studente con la formazione svolta in azienda.

Nell'ambito di ciascun progetto possono essere attivate, inoltre, forme di partenariato:

- tra Organismi di Formazione;
- con Istituti scolastici;
- e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.;
- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici.

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilato a quello del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nel formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al modello di domanda) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente alla domanda quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

12. Delega

Per le attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

13. Risorse disponibili e vincoli finanziari

L'azione di "Sostegno di percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale" (Linea 2 della sperimentazione), oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, è finanziata con fondi nazionali ripartiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le risorse pubbliche necessarie per finanziare le attività oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva e che saranno rese disponibili a seguito del riparto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione delle iniziative previste, ammontano complessivamente a euro € 3.650.380,00 di cui:

- euro 3.498.120,00 riservati ai progetti della sezione comparti vari,
- euro 152.260,00 destinati ai progetti della sezione comparto edilizia.

Il contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando le seguenti Unità di Costo Standard, fatte salve eventuali riparametrazioni previste:

SEZIONE 1: COMPARTI VARI		
RISORSE STANZIATE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI**	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE**
Euro 3.498.120,00 a valere sul riparto ministeriale di prossima emanazione	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori : - UCS oraria = 85,00 euro per ora corso di attività formativa d'aula; - UCS oraria = 85,00 euro per ora di attività in azienda (formazione aziendale in apprendistato o in alternanza) nel limite massimo di 280 ore riconosciute; - UCS allievo = 403,50 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 85,00 * monte ore corso finanziabile[2] + contributo pubblico allievo = 403,50* n. allievi (nel limite massimo di € *6052,50)*	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per progetto)

Nella sezione comparti vari dei percorsi di IV anno con sperimentazione del sistema duale, al fine di garantire una migliore diffusione territoriale, congrua con il numero di corsi di terzo anno IeFP avviati nell'AF 2017/18 presso le Scuole di formazione professionale, saranno redatte distinte graduatorie dei progetti ammissibili, nei termini di cui al successivo punto 15.c, per le seguenti macro aree provinciali costituite da province contigue nei termini seguenti:

- Provincia di Belluno
- Province contigue di Venezia e Treviso
- Province contigue di Padova e Vicenza
- Province contigue di Verona e Rovigo

Per i progetti relativi alla figura di tecnico edile, oggetto di specifica graduatoria di finanziamento, il contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando le seguenti Unità di Costo Standard, fatte salve eventuali riparametrazioni previste:

[2] Corrispondente a 775 ore nel IV anno

SEZIONE 3: EDILIZIA		
RISORSE STANZIATE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI**	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE**
Euro 137.860,00 a valere sul riparto ministeriale di prossima emanazione	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - UCS oraria = 72,00 euro per ora corso di attività formativa d'aula; - UCS oraria = 72,00 euro per ora di attività in azienda (formazione aziendale in apprendistato o in alternanza) nel limite massimo di 380 ore riconosciute; - UCS allievo = 812,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 72,00 * monte ore corso finanziabile[3] + contributo pubblico allievo = 812* n. allievi (nel limite massimo di € 12.180,00)	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per progetto)

Relativamente alle attività formative svolte nel contesto aziendale (in apprendistato o in alternanza), le attività di supporto svolte dall'Ente di formazione beneficiario sono equiparate a quelle mediamente svolte durante le attività di tirocinio nei percorsi di IV anno di istruzione e formazione professionale non sperimentali. In particolare, il supporto all'azienda in presenza durante lo svolgimento del percorso è analogo per quantità e qualità, fatta salva la necessità di una diversa distribuzione dello stesso in un arco temporale maggiore. Di conseguenza, il contributo orario pari a Euro 85,00 nei comparti vari verrà riconosciuto nel limite massimo di 280 ore per intervento; il contributo orario pari a Euro 72,00 euro nell'edilizia verrà riconosciuto nel limite massimo di 380 ore per intervento, tenuto conto delle problematiche legate alla sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali specificatamente previste per il settore e che incidono sul calendario formativo in azienda dell'allievo.

Le risorse stanziate consentono di finanziare 48 percorsi di quarto anno di istruzione e formazione nella sezione Comparti vari e 2 percorsi di quarto anno di istruzione e formazione nella sezione Edilizia.

13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di testi scolastici.

[3] Corrispondente a 875 ore nel IV anno

954b50a4

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della DGR 2120 del 30.12.2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..".

13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati inferiore al numero minimo previsto alla conclusione degli interventi non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo complessivo.

Il costo standard allievo viene riconosciuto solo con riferimento agli studenti che abbiano frequentato il 75% del monte ore di formazione esterna all'azienda (presso il CFP/SFP) e il 75% del monte ore di formazione interna all'azienda.

13.c. Riduzioni del contributo pubblico legate al mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista nel progetto

Per gli interventi formativi che non raggiungano la percentuale di apprendisti prevista nel progetto (pari o superiore al minimo richiesto nella presente Direttiva) si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico relativo all'intervento interessato in misura direttamente proporzionale alla percentuale non raggiunta di iscritti con contratto di apprendistato.

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, rispettando la seguente procedura:

PASSAGGIO 1 – Acquisizione del Formulario di progetto attraverso l'Applicativo di presentazione progetti

- accesso - tramite l'area riservata del portale regionale (http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori) - all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti, con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per i soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale (http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori), successivamente sarà possibile l'accesso all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati del progetto;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto.

PASSAGGIO 2 – Presentazione della domanda di ammissione e della relativa modulistica a mezzo PEC

- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della scansione della **domanda di ammissione al finanziamento,** sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la **firma digitale**, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
    - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
    - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;
    - scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

Il passaggio del progetto in "stato confermato", attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell'invio della PEC, pena l'inammissibilità del progetto.

Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo di presentazione progetti.

Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Direzione Formazione e Istruzione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it .

Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"**Sperimentazione duale – Percorsi di IV anno di IeFP – Sezione _____", precisando la sezione dell'Avviso (sezione 1 – comparti vari o sezione 3 – comparto edilizia) in cui si inserisce il progetto.

Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione della struttura destinataria competente per materia, nel caso specifico **"Direzione Formazione e Istruzione"**.

Il messaggio dovrà contenere **un unico allegato**, in formato ".PDF", "p7m" o simili, afferenti al formato **"Portable Document Format"**, sottoscritto con **firma digitale**, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi email contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono "ripudiati" dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali "SHA-256" o successivi[4].

A ciascuna domanda di ammissione a finanziamento trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere **un unico messaggio PEC di trasmissione**.

Le modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec.

Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, **l'imposta di bollo**, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

[4] Si veda l'art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 " Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71" e l'art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F23 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una **dichiarazione sostitutiva**[5], ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041/2795026-5061–5032-5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041/2795147 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alla Formazione[6].

15. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati tengono conto dei risultati della prima e seconda sperimentazione del sistema di formazione duale, attivata nei percorsi di istruzione e formazione con le DGR 517/2016, 518/2016, e 519/2016 e le DGR 1986/2016, 1987/2016 e 1988/2016.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

15.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto.

15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto:

1. **Termini**: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità**: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione**: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente**: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando;

[5] In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale, al link: http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=245ae6e2-2bd1-4df5-8e65-ba99470e1dea&groupId=36735.

[6] La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione e Istruzione sono disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale.

5. **Partenariato**: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori o vietati: in particolare presenza di un numero di partenariati aziendali sufficienti a garantire l'accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 15 studenti;
6. **Destinatari**: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione**: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo**: rispetto dei parametri di costo indicati nel bando;
9. **Ulteriori Requisiti**: Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

15.c. Griglia per la scheda di valutazione

	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
PARAMETRO 1	Accurata identificazione dell'area territoriale interessata dall'offerta formativa (territori comunali di provenienza dei potenziali iscritti) e descrizione del tessuto economico di riferimento.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 2	**QUALIFICAZIONE DEL PROPONENTE**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Esperienza del proponente nella realizzazione di percorsi di IeFP finalizzati alla formazione della figura proposta per il percorso duale.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	Soggetto che ha partecipato alla prima e/o seconda sperimentazione avviando le attività finanziate	partecipato alla prima e alla seconda sperimentazione avviando le attività finanziate	6 punti
		partecipato alla prima o alla seconda sperimentazione avviando le attività finanziate	3 punti
		NO	0 punti
PARAMETRO 3	**QUALITÀ DELLA PROPOSTA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	– grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando; – qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; – qualità dell'impianto complessivo e delle singole	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti

	fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti	Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	**PARTENARIATO: QUALITÀ DEI PARTNER**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	▪ Presenza di partenariati aziendali esclusivi disponibili ad assumere studenti in contratto di apprendistato ▪ Presenza di partenariati aziendali esclusivi disponibili ad accogliere studenti in azienda per l'alternanza scuola-lavoro ▪ Localizzazione dei partner aziendali ▪ Presenza di altre tipologie di partenariato	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	**QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ di FORMAZIONE INIZIALE PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2015/16 (assenza di controlli di primo livello conclusisi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accreditamento pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf, assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico)	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	**GRADO DI EFFICACIA NELLA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA SPERIMENTAZIONE**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Capacità del CFP proposto come sede del corso di attivare contratti di apprendistato (rilevato dalla percentuale di contratti di apprendistato duale stipulati in rapporto al numero di iscritti ai percorsi di IV anno in sperimentazione duale attivati con DGR 519/2016)	0%	0 punti
		1 – 10%	2 punti
		11 – 20%	4 punti
		21 – 30%	6 punti
		31%-50%	8 punti
		Oltre il 50%	10 punti
PARAMETRO 7	**PREMIALITA' INCREMENTO CONTRATTI DI APPRENDISTATO**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Presenza dell'impegno ad avviare a contratti di apprendistato una ulteriore percentuale di studenti, oltre il minimo previsto dalla direttiva (4 apprendisti)[7]	Percentuale aggiuntiva di almeno il 20%	2 punti
		Percentuale aggiuntiva di almeno il 30%	4 punti
		Percentuale aggiuntiva di almeno il 40%	6 punti

[7] Comprovato dalle schede di partenariato aziendale e attestato con specifica dichiarazione di impegno dell'OdF.

		Percentuale aggiuntiva di almeno il 50%	8 punti
		Percentuale aggiuntiva di oltre il 60%	10 punti
PARAMETRO 8	**PREMIALITA' PROGETTO EX CFP PROVINCIALE**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Ai fini della premialità, la domanda presentata dall' OdF attuale gestore dei corsi triennali di cui alla DGR 760/2017 dovrà indicare il progetto per il quale viene richiesta; la premialità è attribuibile ad un unico corso per sede formativa (CFP ex provinciale di Chioggia o CFP ex provinciale di Lancenigo/ Villorba)	SI/NO	6

Al fine di garantire una equilibrata diffusione territoriale, nella sezione comparti vari, dei percorsi di IV anno con sperimentazione del sistema duale, e nel contempo una offerta diversificata dei diplomi professionali in esito ai percorsi, saranno redatte distinte graduatorie per aree provinciali contigue dei progetti ammissibili; con esclusione di Belluno, sarà inoltre previsto di riservare un numero minimo di progetti relativi a diplomi raggruppati per aree professionali, calcolato in base al corrispondente numero di allievi iscritti ai percorsi di terzo anno presenti per provincia/aree provinciali contigue.

Per le sedi formative ex provinciali che insistono sull'area contigua di Venezia –Treviso, gestite per il corrente A.F. 2017/18 da ODF individuati a seguito di procedura a evidenza pubblica (DGR 760/2017) e per le quali è programmata analoga procedura per l'individuazione degli ODF che gestiranno le sedi ex provinciali per l' A.F. 2018/19, è prevista una specifica riserva per un progetto relativo all'ex CFP della Provincia di Treviso (sede di Villorba/ Lancenigo) e un progetto relativo all'ex CFP della Città Metropolitana di Venezia (sede di Chioggia). In sede di presentazione della domanda l'OdF attuale gestore dei corsi triennali di cui alla DGR 760/2017 dovrà indicare l'intervento per il quale viene richiesta la premialità, essendo questa attribuibile ad un unico corso per sede formativa. Poiché le attività di IeFP ordinaria 2018-19 presso i citati CFP saranno oggetto di bando, in fase di predisposizione, in caso di assegnazione a diverso OdF, si provvederà ad assegnare il contributo finanziario all' OdF subentrante, senza oneri e pretese finanziarie aggiuntive per la Regione e/o dell'OdF a cui si subentra. Il progetto avrà titolo alla riserva solo ove raggiunga un punteggio superiore a 40 punti; nel caso di non attribuzione si procederà a scorrimento nella graduatoria regionale generale.

Pertanto:

- al fine di valorizzare il territorio e la specificità della Provincia di Belluno, il numero di interventi previsti in questa area nella sezione comparti vari è quantificato in n 3;
- il numero massimo di progetti finanziabili per le aree provinciali contigue individuate tiene conto del numero di allievi iscritti al III anno dei percorsi triennali nell' AF 2017/18 che potenzialmente possono iscriversi ai corsi di IV anno, con esclusione dei corsi riservati ad allievi ex legge 104/92, dei corsi per operatori del benessere o per operatore edile (oggetto di specifica graduatoria) e delle altre figure per il quale il Repertorio non prevede al momento attuale lo sviluppo in un corrispondente diploma professionale; tale ripartizione è rappresentata nella **"Tabella 1"**;
- ai fini di garantire un numero minimo di corsi che tenga conto del numero dei giovani potenzialmente interessati a conseguire il diploma professionale, e con le precisazioni di cui al punto precedente, gli allievi distinti per area professionale, frequentanti il III anno IeFP nei CFP/SFP nell'AF 2017/18, sono stati aggregati per macro area professionale (così come individuate dall'Allegato 1 all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del luglio 2011 "Classificazione per aree professionali dell'offerta formativa del sistema di IeFP" e s.m.i.) e nei termini sotto indicati:
    - **macro area agroalimentare e turismo** [aggregazione aree professionali 1) agro-alimentare e 6) turismo e sport, riferimento Allegato 1 all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011];

954b50a4

- **macro area industria e artigianato** [aggregazione aree professionali 2) manifatturiera e artigianato e 3) meccanica, impianti e costruzioni, con esclusione dell'edilizia, riferimento Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011];
- **macro area servizi e multimedia** [aggregazione aree professionali 4) cultura informazione e tecnologie informatiche e 5) servizi commerciali, riferimento Allegato 1 all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011].

Tabella 1 – ripartizione iscritti e progetti finanziabili per aree territoriali

aree provinciali contigue	N allievi iscritti al III anno IeFP AF 2017/18	% allievi iscritti al III anno AF 2017/18 su totale regionale	N corsi IV anno finanziabili AF 2018/19 Comparti vari
Belluno	118	2,69	3*
Venezia e Treviso	1441	32,8	16* di cui 2 riservati ai CFP ex provinciali di Villorba e Chioggia
Padova e Vicenza	1759	40,03	18
Verona e Rovigo	1076	24,49	11
Totale regionale	4394	100%	48

**) numero corsi attribuiti in base a scelte di programmazione regionale*

In base al numero di allievi frequentanti il III anno nel corrente AF 2017/18, distinti per aree provinciali contigue, al netto dei corsi riservati ad allievi ex legge 104/92, dei corsi per operatori del benessere, per operatore edile (oggetto di specifica graduatoria) e delle altre figure per il quale il Repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali non prevede al momento attuale lo sviluppo in un corrispondente diploma professionale, si è pervenuti ad una distribuzione degli allievi iscritti ai III anni per macro area professionale e alla conseguente ripartizione dei corsi di IV anno secondo quanto rappresentato nella **"Tabella 2"**.

Tabella 2* ripartizione iscritti e progetti di IV anno per aree provinciali contigue e macro aree professionali

aree provinciali contigue	Allievi provincia/ area territoriale	Allievi %	Allievi AP agroalimentare e turismo (AP 1+6)	Allievi AP industria e artigianato (AP 2+3)	Allievi AP servizi e multimedia (AP 4+5)	Riparto corsi AP agroalimentare e turismo (AP 1+6)	Riparto corsi AP industria e artigianato (AP 2+3)	Riparto corsi AP servizi e multimedia (AP 4+5)
Belluno	118	2,69	42	54	22	3		
Venezia e Treviso	1441	32,8	391	610	314	5**	6	3
			126***			2**		
Padova e Vicenza	1759	40,03	573	783	403	6	8	4
Verona e Rovigo	1076	24,49	229	593	254	2	6	3
totale	4394	100,00	1318	2068	1008	13	20	10

**AP: aree professionali così come definite dall'Allegato 1 all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 rep 66/CU e successive integrazioni*

***) numero corsi attribuiti in base a scelte di programmazione regionale a CFP ex Provinciali*

****) allievi presenti nei CFP ex Provinciali*

Al fine di garantire un'offerta formativa di IV anni in linea con le esigenze territoriali, si prevede una riserva agli interventi di IV anno ammissibili distinti per aree provinciali contigue e per macro-area professionale, presente come offerta formativa del territorio stesso come rappresentato nella **"Tabella 3"**.

Tabella 3* riserva interventi di IV anno per aree provinciali contigue e macro aree professionali

aree provinciali contigue	progetti con riserva Macro AP agroalimentare e turismo (AP 1+6)	progetti con riserva Macro AP industria e artigianato (AP 2+3)	Progetti con riserva Macro AP servizi e multimedia (AP 4+5)
Belluno	3		
Venezia e Treviso (con esclusione della riserva prevista per CFP ex provinciali)	4	5	2
Padova e Vicenza	4	7	3
Verona e Rovigo	1	5	2

**AP: aree professionali così come definite dall'Allegato 1 all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 rep 66/CU e successive integrazioni*

Precisazioni

Le graduatorie dei progetti presentati nella sezione "comparti vari" esclusi i progetti relativi alla sezione edilizia, oggetto di specifica graduatoria, vengono redatte tenuto conto, nell'ordine, delle seguenti condizioni:

- riserva prevista a progetti relativi a percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi professionali in continuità con percorsi triennali realizzati nell'AF 2017/18 presso il CFP ex provinciale di Chioggia e presso il CFP ex provinciale di Lancenigo/Villorba, che abbiano conseguito un punteggio uguale o superiore a 40 punti;
- riserva per macro area professionale e per area provinciale contigua dei progetti il cui punteggio finale attribuito uguale o superiore a 40 punti;
- punteggio graduatoria generale.

- Nel caso di progetti che prevedono percorsi a qualifiche in uscita differenziate sarà considerata valida ai fini della graduatoria la figura di diploma prioritaria proposta; conseguentemente almeno la metà degli allievi deve essere formato nella figura prioritaria. Alla scadenza del 31 gennaio gli OdF dovranno documentare il numero di allievi relativo a ogni singola figura finanziata.
- In ragione della presenza di uno stanziamento specifico i progetti presentati per la sezione edilizia, saranno oggetto di una specifica graduatoria, rispetto ai progetti presentati per la sezione "comparti vari".
- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri da 1 a 5 sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.
- Per il parametro "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Per il parametro, "Grado di efficacia nella realizzazione della prima sperimentazione" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione alla DGR 519/2016 o che abbiano presentato domanda ma non abbiano avuto corsi finanziati, viene assegnato un punteggio pari a 2 punti.
- Nella macro area provinciale Venezia – Treviso, ai progetti relativi a corsi finalizzati al conseguimento di diplomi professionali in continuità con percorsi triennali realizzati nell'AF 2017/18 presso i CFP ex provinciali di Chioggia o presso il CFP ex provinciale di Lancenigo/Villorba, e per i quali l'OdF che presenta il progetto richieda la riserva, viene attribuita una premialità pari a punti 6 (Parametro 8). Il progetto avrà titolo alla riserva solo ove raggiunga un punteggio uguale o superiore a 40 punti; nel caso di non attribuzione si procederà allo scorrimento della graduatoria regionale generale.
- Nel caso in cui le graduatorie per aree provinciali contigue non coprano il numero di corsi previsti come quantificato in Tabella 3, o nel caso che la graduatoria della sezione edilizia non copra il numero di corsi previsti, si procederà allo scorrimento della graduatoria regionale generale anche in deroga al numero previsto nella citata Tabella 1.
- Nel caso in cui le graduatorie per aree provinciali contigue non coprano il numero di corsi previsti come quantificato in Tabella 1, si procederà, in deroga al numero massimo previsto per aree provinciali contigue, allo scorrimento della graduatoria regionale generale.
- A parità di punteggio verrà data priorità al progetto che insiste su macro-area con maggiore numero di allievi in uscita dal terzo anno 2017/18, così come quantificato in Tabella 2.

16. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la

954b50a4

Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it [8], che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it [9], che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 30 settembre 2018 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento e lo scorrimento della graduatoria di sezione in favore dei progetti primi classificati e non finanziati.

In caso di parità di punteggio, lo scorrimento avviene in favore del progetto che insiste in aree con minore densità di popolazione, con maggiore numero di allievi in uscita dal terzo anno 2017/18, così come quantificato in **Tabella 2**.
In caso di scorrimento della graduatoria il progetto subentrante può essere avviato entro il 31/10/2018.
I percorsi di quarto anno devono concludersi entro il 31/8/2019, fatte salve eventuali proroghe giustificate dai contratti di apprendistato in essere.

19. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

21. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

---

[8] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce "Sperimentazione duale"

[9] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce "Sperimentazione duale".

II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Premessa

Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.

Nel Testo unico beneficiari ogni riferimento allo "stage/tirocinio" deve intendersi sostituito con "formazione in azienda".

Inoltre, limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

1. Disposizioni generali: Adempimenti dei beneficiari

Il punto j viene sostituito con il seguente:

j. non utilizzare i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale durante le ore di formazione, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca del contributo fermo quanto previsto dalla Direttiva.

2. Gestione delle attività: Pubblicizzazione delle iniziative

L'intero punto viene sostituito con il seguente.

I soggetti attuatori sono tenuti a informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che il progetto costituisce sperimentazione del sistema formativo duale finanziato con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi dell'O.M. n. 87 del 3/12/2004 o nei termini previsti dai provvedimenti o accordi in via di definizione ai sensi del D. Lgs 61/2017.

Le modalità di pubblicizzazione devono essere adeguate alle dimensioni e alla tipologia del target, ossia devono tendere a raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari.
Devono comunque essere garantite forme minime di pubblicizzazione, come la pubblicazione sul sito web pubblico, del titolare del progetto, ed eventualmente del partner incaricato della specifica attività.
In ogni caso, la pubblicizzazione deve essere pianificata in modo da garantire la diffusione del messaggio ai potenziali destinatari per un periodo di almeno 20 giorni continuativi.
Gli interventi informativi e pubblicitari devono essere coerenti con il piano di comunicazione della Regione del Veneto.
Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico, devono recare i seguenti loghi:

- Repubblica Italiana, Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e "Sistema Duale – imparare lavorando in Italia si può";
- Regione del Veneto.

Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione.
In tale guida, è indicato il corretto utilizzo del logo nei contesti promozionali.
Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il-procedimento di sospensione di cui alla DGR 2120/2015 e s.m.i.

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, potrà essere ricondotta alla fattispecie della irregolare registrazione e controllo delle attività, con le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento".
Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

3. Gestione delle attività: Inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

Il punto è integrato con il seguente testo.
Le iscrizioni ai percorsi di quarto anno di giovani qualificati in possesso di qualifica coerente devono avvenire in tempo utile per maturare la percentuale di frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione presso il cfp e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, richiesta per l'ammissione all'esame di diploma.
Le iscrizioni successive all'avvio dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

4. Gestione delle attività: Gestione delle attività formative

Il punto è integrato con il seguente testo.

In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, in analogia con la gestione degli interventi di formazione iniziale, i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale GAFSE il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine indicato al punto 18 della presente Direttiva.
È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Visite di studio/aziendali/didattiche
E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alla figura professionale oggetto del percorso, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale.
I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alla figura professionale oggetto del percorso presso:
- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.
Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:
- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

Nel caso di utilizzo del Registro On line, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
Eventuali allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.
Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.
La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.
Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.
Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

5. Gestione delle attività: variazione attività

Il punto viene così interamente sostituito.
Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti in Direttiva.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.
Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale GAFSE.
In base all'art. 21 del D. LGS 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".
Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE.
Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.
In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitate, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.
Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

6. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Il punto viene così integrato.

<u>Riconoscimento del diploma</u>

Il corso è ritenuto valevole ai fini del rilascio de diploma solo allorché sia rispettata la durata minima richiesta dall'art. 17 del D. Lgs. 226/2005 e riportata nella presente direttiva.

954b50a4

Prove d'esame finali

In base all'art. 8 comma 3 del D.M. 12/10/2015 per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione presso il CFP e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda.
Sono fatte salve eventuali successive disposizioni – da adottare sentito il MIUR - sulla possibilità di ammettere allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato il percorso per la percentuale di ore minima richiesta, ma per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla ammissione all'esame.
Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.
La dichiarazione sulla frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione presso il CFP e di almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17/05/91, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo.
Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE).
Gli studenti con contratto di apprendistato per il diploma possono essere ammessi all'esame finale alla scadenza del contratto di apprendistato, costituendo una apposita commissione, o ammettendo lo studente all'esame programmato per percorsi di istruzione e formazione, finalizzati al conseguimento del medesimo diploma.
Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. Il diploma professionale conseguito a conclusione del percorso può essere registrato sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

7. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni

Il punto viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale dell'esame finale accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

8. Presentazione del rendiconto

Il punto viene così modificato, limitatamente al termine per la presentazione del rendiconto.
Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente Direttiva.

APPENDICE 1 - Interventi di quarto anno in sperimentazione del sistema formativo duale: articolazione didattica

Gli interventi di quarto anno in sperimentazione del sistema formativo duale sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del quarto anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011;
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze specifici della figura - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali previsti nel Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 prima e seconda parte all'Accordo del 27.7.2011.

Quarto anno (990 ore)

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI *formazione professionale diretta al conseguimento di competenze tecnico-professionali, realizzata in alternanza scuola lavoro o in contratto di apprendistato per il diploma professionale*	*Minimo 500 ore annue di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro* *oppure* *minimo 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto al CFP sia stato assunto in contratto di apprendistato per il diploma professionale ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D. Lgs. 81/2015*
COMPETENZE DI BASE • competenza matematica, scientifico tecnologica • competenza linguistica • competenza storico, socio-economica	*Massimo 495 ore*

Il monte ore del quarto anno include le ore dedicate all'esame finale

APPENDICE 2 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011)

NR.	FIGURE PROFESSIONALI PERCORSI QUADRIENNALI	PROFILO REGIONALE	RACCORDO CON LE FIGURE DEI PERCORSI TRIENNALI	Classificazione per aree professionali dell'offerta del sistema di IeFP AREE ECONOMICHE E PROFESSIONALI
1	tecnico edile		in continuità con l'operatore edile	**3. Meccanica, impianti e costruzioni - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - Edilizia - Servizi di public utilities**
2	tecnico elettrico		in continuità con l'operatore elettrico	**3. Meccanica, impianti e costruzioni - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - Edilizia - Servizi di public utilities**
3	tecnico elettronico		in continuità con l'operatore elettronico	**3. Meccanica, impianti e costruzioni - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - Edilizia - Servizi di public utilities**
	tecnico elettronico	informatica e telecomunicazioni	in continuità con l'operatore elettronico	**3. Meccanica, impianti e costruzioni - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - Edilizia - Servizi di public utilities**
4	tecnico grafico		in continuità con l'operatore grafico	**4. Cultura, informazione e tecnologie informatiche - Stampa ed editoria - Servizi di informatica - Servizi di telecomunicazioni e poste - Servizi culturali e di spettacolo**
5	tecnico delle lavorazioni artistiche		in continuità con l'operatore delle lavorazioni artistiche	**2. Manifattura e artigianato - Chimica - Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre - Vetro, ceramica e materiale da costruzione - Legno e arredo - Carta e cartotecnica - TAC e sistema moda**
6	tecnico del legno		in continuità con l'operatore del legno	**2. Manifattura e artigianato - Chimica - Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre - Vetro, ceramica e materiale da costruzione - Legno e arredo - Carta e cartotecnica - TAC e sistema moda**
7	tecnico riparatore di veicoli a motore		in continuità con l'operatore alla riparazione dei veicoli a motore	**3. Meccanica, impianti e costruzioni - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - Edilizia - Servizi di public utilities**
8	tecnico per la conduzione e la manutenzione di		in continuità con l'operatore meccanico	**3. Meccanica, impianti e costruzioni - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica -**

	impianti automatizzati			**Edilizia** **- Servizi di public utilities**
9	tecnico per l'automazione industriale			**3. Meccanica, impianti e costruzioni** **- Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - Edilizia** **- Servizi di public utilities**
11	tecnico dei servizi di sala e bar		in continuità con l'operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	**6. Turismo e sport** **- Servizi turistici** **- Servizi attività ricreative e sportive**
12	tecnico dei servizi di impresa		in continuità con l'operatore amministrativo – segretariale	**5. Servizi commerciali, trasporti e logistica** **- Servizi di distribuzione commerciale** **- Trasporti** **- Servizi finanziari e assicurativi** **- Area comune: Servizi alle imprese**
13	tecnico commerciale delle vendite		in continuità con l'operatore ai servizi di vendita	**5. Servizi commerciali, trasporti e logistica** **- Servizi di distribuzione commerciale** **- Trasporti** **- Servizi finanziari e assicurativi** **- Area comune: Servizi alle imprese**
14	tecnico agricolo		in continuità con l'operatore agricolo	**1. Agro-alimentare** **- Agricoltura, silvicoltura e pesca** **- Produzioni alimentari**
15	tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero		in continuità con l'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza	**6. Turismo e sport** **- Servizi turistici** **- Servizi attività ricreative e sportive**
16	tecnico dell'abbigliamento		in continuità con l'operatore dell'abbigliamento	**2. Manifattura e artigianato** **- Chimica** **- Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre - Vetro, ceramica e materiale da costruzione** **- Legno e arredo** **- Carta e cartotecnica** **- TAC e sistema moda**
18	tecnico di cucina		in continuità con l'operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti	**6. Turismo e sport** **- Servizi turistici** **- Servizi attività ricreative e sportive**
19	tecnico di impianti termici		in continuità con l'operatore di impianti termoidraulici	**3. Meccanica, impianti e costruzioni** **- Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - Edilizia** **- Servizi di public utilities**
20	tecnico dei servizi di promozione e accoglienza		in continuità con l'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza	**6. Turismo e sport** **- Servizi turistici** **- Servizi attività ricreative e sportive**
21	tecnico della trasformazione agroalimentare		in continuità con l'operatore della trasformazione agroalimentare	**1. Agro-alimentare** **- Agricoltura, silvicoltura e pesca** **- Produzioni alimentari**

L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4°livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

954b50a4

La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall'operatore di IeFP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.[10]

[10] Fonte: "Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale" siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.